COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 151 Roma, 02/12/2019

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ LE PRETARE – PERA PAPERA, ***NEL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ), REGIONE ABRUZZO***.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n. 22 discariche, tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di **Castel di Sangro *(AQ), loc. Le Pretare Pera Papera.***

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di **Castel di Sangro *(AQ), loc. Le Pretare Pera Papera*** è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta

alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

TENUTO CONTO che l'impianto di discarica ha avuto inizio nel 1980 e che nel 1993 ha cessato l'attività produttiva, avendo una durata di attività di coltivazione di 13 anni;

CONSIDERATO il "Rapporto di Indagine Preliminare";

VISTO l'elaborato redatto a novembre 2007 relativo al Piano di Caratterizzazione dell'Impianto di discarica "Pera Papera" ***(All. 1)***;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 21.10.2008 relativo all' *"Esame del Piano di Caratterizzazione relativo alla discarica di località Le Pretare nel Comune Castel di Sangro"* in cui viene evidenziato il superamento delle CSC nel terreno per il parametro idrocarburi C>12 in tutti e tre i saggi effettuati, con un incremento dei valori da monte a valle. La Conferenza esprime parere favorevole al Piano di Caratterizzazione ***(All. 2);***

VISTA la Determinazione DR4/02 del 09.04.2009 della Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile e Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti avente per oggetto l'Approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito di discarica nel Comune di Castel di Sangro che stabilisce di approvare il Piano di Caratterizzazione con le seguenti prescrizioni:

a) Eseguire i prelievi di sedimento a monte ed a valle nel Fiume Sangro;
b) Integrare le analisi sia sulle acque che sul suolo, con tutti i parametri secondo le linee guida della Regione;
c) Rimuovere tutti gli abbandoni di rifiuti sopra la discarica;
d) Eseguire una copertura temporanea dei rifiuti, in sostituzione del capping proposto nel Piano, in attesa dei risultati della caratterizzazione;
e) Georeferire tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare.

Stabilendo altresì di concordare preventivamente con l'Arta ogni intervento riferito all'attuazione del Piano di Caratterizzazione ***(All. 3);***

VISTO l'elaborato redatto nel 2013 relativo ai "Risultati della Caratterizzazione ambientale e analisi di rischio ex discarica comunale di Castel di Sangro Pera Papera – Le Pretare" nelle cui conclusioni viene stabilito che *"... alla luce dei risultati dell'analisi di rischio, il sito è da ritenersi contaminato e quindi è necessario intervenire con la bonifica e/o messa in sicurezza permanente."* ***(All.4);***

VISTO l'elaborato redatto nel 2014 quale Rev. 1 /2014 relativo ai "Risultati della Caratterizzazione ambientale e analisi di rischio ex discarica comunale di Castel di Sangro Pera Papera – Le Pretare" ***(All.4 bis);***

TENUTO CONTO del Verbale di Conferenza di Servizi del 08.05.2015;

VISTO il Verbale di Conferenza di Servizi del 22.04.2016 avente oggetto l'esame del documento "Rielaborazione dell'Analisi di Rischio a seguito della CdS del 08.05.2015" in cui si evidenziano alcuni necessari chiarimenti in merito:

a) Ai valori di fondo naturale in corso di studio da parte della Regione Abruzzo;
b) All'auspicabile interessamento dell'ISS Istituto Superiore di Sanità relativamente alle diossine e furani rispetto ai valori di concentrazione soglia contaminazione per ciascun parametro sia per la matrice suolo che per la matrice acque sotterranee;
c) All'opportunità di separare le procedure amministrative, differenziando l'area interna al sito di discarica (di proprietà demaniale) rispetto alle aree esterne (di proprietà privata) ***(All. 5);***

TENUTO CONTO del parere n. 22903 del 05.08.2016 rilasciato dall'ISS Istituto Superiore di Sanità ***(All. 5 bis);***

ALLA LUCE dei risultati analitici relativi alle analisi effettuate sui campioni di acqua sotterranea prelevati trasmessi da Arta Abruzzo con nota 1625 del 26/02/2016;

VISTO l'elaborato "Rielaborazione AdR a seguito del parere ISS prot. n. 22903 del 05.08.2016" redatto nel settembre 2016, nelle cui conclusioni è riportato "...*Con molta probabilità le concentrazioni oltre le CSC per l'analita Manganese riscontrate nelle acque sotterranee sono dovute alle caratteristiche geolitologiche e fisico-chimiche dei terreni costituenti il locale sottosuolo. In particolari contesti geochimici alcune sostanze, come il manganese, originate da processi naturali possono costituire un fondo naturale elevato e che eccede le concentrazioni soglia/limite. La direttiva sulle acque sotterranee consente in questi casi di assumere, per la definizione del buono stato chimico, il valore di fondo (VF) definito come la "concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo,*

corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche, o alla presenza di alterazioni estremamente limitate, rispetto a condizioni inalterate". In tal caso ***il superamento delle CSC per il Manganese può essere attribuibile a particolari condizioni chimico-fisiche legate al fondo naturale ambientale proprio dell'area, escludendo quindi situazioni di locale contaminazione.*** *E' evidente come la composizione chimica di un'acqua sotterranea sia influenzata primariamente dalle caratteristiche litologiche della roccia serbatoio: la concentrazione relativa di anioni e cationi nell'acqua ne determina la cosiddetta facies idrochimica e consente di fare considerazioni sui meccanismi di circolazione e sull'idrodinamica degli acquiferi. Per il sito in esame, le elevate concentrazioni di manganese, riscontrate saltuariamente con valori oltre le cosiddette CSC nei soli punti di campionamento di valle idrogeologico (PZ2 e PZ3), sono probabilmente da attribuire, a giudizio dello scrivente, al fondo naturale e quindi alla natura geolitologica dell'acquifero locale. Il Manganese, naturalmente presente nelle rocce e nei suoli sotto forma di carbonati, ossidi, idrossidi e silicati, può essere anche introdotto nell'ambiente idrico da scarichi industriali per effetto della produzione di leghe metalliche. Oltre all'origine inorganica, viene sottolineata in letteratura l'importanza dell'origine organica, soprattutto in relazione agli equilibri ossido-riduttivi tra gli agenti microbici connessi al ciclo del Manganese. La presenza di tale elemento e correlata alle condizioni di basso potenziale redox e quindi ad acquiferi a bassa permeabilità o alimentati prevalentemente dalla superficie topografica come nel caso in esame. Inoltre, in generale, il Manganese sembra essere un elemento caratteristico delle acque di recente infiltrazione che non di quelle più antiche. Quindi si sottolinea il fatto che le concentrazioni eccedenti i limiti di legge per il Manganese possono essere ricondotte alla mobilizzazione di acque tipiche di un ambiente riducente e caratterizzato da bassi tenori di ossigeno attivo. Infatti, i depositi eluvio/colluviali ghiaioso/ciottolosi in più o meno abbondante matrice limo-argillosa, intercalati a depositi ad alto contenuto organico, unitamente al locale substrato argilloso-marnoso, costituenti l'acquifero superficiale locale, sono abbastanza ricchi di materia organica e favoriscono l'instaurarsi di un ambiente riducente: la mancanza di ossigeno nelle acque determina un aumento del grado di acidità, ovvero un incremento della solubilità dei sali minerali, con conseguente più rapido passaggio in soluzione del Manganese (Mc Arthur et altri, 2001). In generale, si riscontrano livelli significativi di Manganese nelle medie e basse pianure alluvionali dei fiumi principali e nelle aree di conoide dei torrenti minori.* ***Si tenga conto altresì che la tossicità di questo metallo e praticamente nulla ed eventuali rischi sanitari sono per ingestione, possibilità questa non verificabile. A giudizio dello scrivente non si evidenzia nessuna necessita di intervenire nel sito, ovvero il sito non e contaminato." (All. 6).***

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi del 26.09.2016 avente ad oggetto l'esame del documento "Rielaborazione Analisi di Rischio a seguito del parere dell'ISS prot. n. 22903 del 05.08.2016" in cui si evidenzia che:

a) L'ISS ha evidenziato che la CSC, per i suoli e per le acque sotterranee, riportata nell'allegato 5 alla parte Quarta Titolo V del d.lgs. 152/06, è esclusivamente riferita alla "sommatoria PCDD, PCDF per cui, **per le matrici di cui sopra, non sono previste, per i singoli congeneri, specifici limiti di riferimento** e pertanto, alla luce di ciò, **è stato *rielaborato il documento di Analisi di Rischio*** *in sostituzione di quello esaminato nella* precedente conferenza di servizi del 22.04.2016;
b) I terreni interessati dall'attuale elaborazione sono tutti ricompresi nella proprietà demaniale;
c) L'elaborazione dell'AdR ha dimostrato per la matrice suolo superficiale e profondo l'assenza di rischio sanitario-ambientale sia cancerogeno che tossicologico, singolo e cumulato; per la matrice acqua sotterranea la presenza di rischio per la sola risorsa idrica per il parametro manganese, riconducibile alla mobilizzazione di acque tipiche di un ambiente riducente e caratterizzato da bassi tenori di ossigeno attivo.

La Conferenza ritiene approvabile il documento di Analisi di Rischio presentato, convenendo, alla luce degli ultimi monitoraggi delle acque sotterranee che non hanno evidenziato contaminazioni e dell'andamento altalenante e delle rispettive concentrazioni del manganese riscontrate dal 2010 ad oggi, **che il sito non è contaminato**. Inoltre la Conferenza ritiene opportuno la messa in sicurezza del sito provvedendo alla rimozione di eventuali rifiuti abbandonati, al ripristino di idonea copertura e sistema di regimazione delle acque meteoriche e la predisposizione di un'opportuna recinzione. ***(All. 7);***

VISTA la Determinazione dirigenziale n. DPC026/233 del 12.10.2016 della Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile e Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti avente per oggetto *"Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale – Aggiornamento. Sito discarica pubblica*

dismessa ubicata in località "Le Pretare" nel Comune di Castel di Sangro (AQ). Esclusione dall'anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale. Determinazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i." ***(All. 8);***

VISTA — la nota n. 0193954/17 a firma della ASL 1 di Avezzano Sulmona L'Aquila – Dipartimento di Prevenzione del 24.10.2017 in cui viene richiesta l'acquisizione di documentazione, necessaria per poter esprimere parere in merito al progetto di messa in sicurezza della discarica pubblica dismessa ubicata in Località Le Pretare – Pera Papera ***(All. 9);***

VISTO — il parere tecnico rilasciato in occasione della CdS del 25/10/2017 dall'Arta Abruzzo distretto Provinciale de L'Aquila in cui si esprime parere tecnico favorevole alle seguenti condizioni: *"- lo strato minerale compattato sia conforme a quanto indicato al punto 3 del paragrafo 2.4.3 dell'allegato 1 al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; - al di sopra dello strato minerale compattato sia previsto, oltre al terreno di copertura utile allo sviluppo delle specie vegetali, uno strato drenante atto ad impedire la formazione di un battente idraulico"* ***(All.10);***

VISTO — il verbale di Conferenza dei Servizi del 25/10/2017 avente come ordine del giorno l'esame del progetto esecutivo di messa in sicurezza della discarica pubblica dismessa ubicata nel Comune di Castel di Sangro ***(All. 11);***

VISTA — la Determinazione DPC026/130 del 11.05.2018 della Giunta Regionale – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e politiche ambientali – Servizio Gestione Rifiuti – Uffici Bonifiche - avente per oggetto l'Approvazione del progetto definitivo di messa in sicurezza e chiusura definitiva della discarica pubblica dismessa ***(All. 12);***

VISTA — la Deliberazione n. 216 del 14/12/2018 della Giunta Comunale del Comune di Castel di Sangro (AQ) relativa all'approvazione del progetto esecutivo per gli interventi di messa in sicurezza permanente della ex discarica RSU in località "Le Pretare – Pera Papera" ***(All. 13);***

TENUTO CONTO — che in data 26.11.2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte della struttura del Commissario Straordinario e del personale dell'ufficio tecnico comunale in cui si è verificata la presenza di una copertura dell'ex discarica con terreno vegetale e vegetazione, recintata e senza possibilità di accesso;

VISTA — l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria dei lavori di messa in sicurezza permanente della ex discarica, in particolare il miglioramento funzionale QL2 " *La proposta relativa al miglioramento funzionale prevede l'utilizzo di una porzione dell'area a campo di tiro con l'arco. Queste le motivazioni che rendono compatibile nei confronti del paesaggio e dell'ambiente circostante la scelta della funzione proposta: - Il tiro con l'arco è un'attività che viene esercitata prevalentemente all'aperto e, al fine di garantire al meglio la sicurezza, è preferibile scegliere spazi aperti e distanti da abitazioni e/o infrastrutture. - Il tiro con l'arco è inoltre uno sport ecologico: i campi di tiro (per i principianti gli spazi possono essere molto ridotti, si va dai 5 ai 15 metri di distanza tra linea di tiro e bersaglio, mentre per gli agonisti i campi arrivano a misurare tra i 70 e i 90 metri) non implicano alcuna modifica al luogo che li ospita. La linea di tiro ed i bersagli, una volta rimossi, mantengono il paesaggio intonso, lasciando che il campo di gara possa essere utilizzato per qualsiasi altro utilizzo. - Il tiro con l'arco è uno sport silenzioso.*
Per ulteriormente validare tali motivazioni sono state tra l'altro scelte attrezzature facilmente amovibili. In particolare oltre ai bersagli che sono notoriamente di facile movimentazione, anche le strutture per la predisposizione delle postazioni di tiro non sono state pensate fisse bensì di immediata rimozione (gazebo con chiusura a fisarmonica) come anche le strutture per il magazzinaggio di attrezzature, sebbene costruite in legno, saranno semplicemente poggiate su apposito basamento, ed attrezzate per una facile rimozione senza necessità di smontaggio (le dimensioni sono tali da por essere trasportate su comuni autocarri)" ***(All.14);***

CONSIDERATO — che a seguito della comunicazione da parte delle Autorità italiane, ricevuta in data 20.11.2019, relativamente al sito in questione per la notifica di ingiunzione di pagamento della non penalità semestrale successiva alla sentenza del 2.12.2014 nella causa C-196/13, i servizi della Commissione hanno osservato:
"...i lavori di messa in sicurezza...risultano essere ancora in corso di realizzazione... le Autorità italiane dovrebbero inviare elementi comprovanti che i lavori sono stati eseguiti e collaudati... ";

TENUTO CONTO — che sul sito, anche con l'obiettivo di modificarne la destinazione d'uso, è prevista la trasformazione in area ad uso sportivo con attrezzature amovibili per la disciplina del tiro con l'arco e restituirlo così alla collettività;

VISTA — la Relazione Tecnica del Direttore dei lavori che descrive lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 25.11.2019 in cui, dopo aver descritto le propedeutiche attività eseguite di decespugliamento dell'area e di riprofilatura e rimodellamento della scarpata, *"In*

conclusione, alla luce degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente, gli stessi assicurano ampiamente il raggiungimento degli obiettivi previsti con il minor impatto ambientale e la maggior efficacia ed il raggiungimento degli obiettivi di bonifica prefissati. Si fa rilevare che l'area risulta priva di contaminazioni , cosi come documentato dal rilievo fotografico allegato. L'intera area risulta essere ricoperta di uno strato di terreno ben sistemato e costipato che funge da protezione alla discarica dagli agenti atmosferici (piogge ecc), dagli sbalzi di temperatura, dai cicli di gelo-disgelo." ***(All. 15);***

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di **Castel di Sangro** ***(AQ), loc. Le Pretare Pera Papera:***

i) Nel sito non vengono più depositati rifiuti ed inoltre è prevista una recinzione lungo il perimetro dell'area di ex discarica utile ad impedirne l'accesso;

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;

iii) Dagli esiti dell'analisi di rischio sito specifica più recente, corredata dalle varie integrazioni effettuate e dai diversi pareri espressi, il sito risulta non contaminato e la copertura di idoneo strato di terreno ben sistemato e costipato, garantisce adeguata protezione, impedendo il degrado dell'area e assicurando gli obiettivi previsti dal progetto esecutivo di messa in sicurezza del sito

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra, i rifiuti presenti nel sito non costituiscono rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)